



AL COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Gen.C.A. Giuseppe Zafarana
x810843@pec.legal

e, per conoscenza:

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
E ASSOCIAZIONI SINDACALI
rm0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: *liquidazione Trattamento Fine Servizio (cd. buonuscita). Criticità emergenti dalla corretta applicazione linee guida protocollo intesa G.D.F./INPS.*

Si rappresenta alla S.V. che sono pervenute a questa sigla sindacale specifiche segnalazioni di criticità dai colleghi collocati in congedo per raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto.

Tenendo ben presente lo sforzo organizzativo e strutturale che è stato avviato con il protocollo d'intesa, sottoscritto dalla S.V. ed il Presidente dell'I.N.P.S., prof. Pasquale Tridico, in data 29 luglio 2019 che ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento del Polo nazionale pensionistico della Guardia di Finanza presso l'IN.P.S., si evidenzia che il personale che transita in quiescenza per vari motivi rileva evidentemente disdicevole, oltre che inopportuno e fastidioso, ricevere l'indennità di buonuscita in tempi estremamente dilatati rispetto alla data di congedo.

Come noto, le forme di congedo¹ sono, per il personale della Guardia di Finanza, l'ausiliaria, la riserva, il complemento, la riserva di complemento ed il congedo assoluto.

Il relativo trattamento di quiescenza e previdenziale viene conseguito esclusivamente solo dopo il congedo che può avvenire solo per:

- *limiti d'età;*
- *infermità;*

¹ Come individuato dall'art. 880 del C.O.M., approvato con D.Lgs. n. 66/2010.



- *non idoneità alle funzioni del grado;*
- *domanda (per anzianità);*
- *d'autorità;*
- *transito nell'impiego civile;*
- *per decadenza, a seguito di inosservanza del divieto di svolgimento di attività incompatibile;*
- *a seguito della perdita dello status di militare.*

Tralasciando nella presente trattazione i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale del Corpo, che tengono conto anche del differimento della data di decorrenza del trattamento in argomento, per effetto delle c.d. finestre mobili², ciò su cui interessa argomentare in questa sede è il trattamento di buonuscita (cd. TFS) che, attualmente, per effetto di intervenute modifiche normative³, viene liquidata secondo la seguente tempistica:

- 1. entro 105 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per invalidità o decesso (cd. termine breve);*
- 2. non prima di 12 mesi + 90 gg. per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età;*
- 3. non prima di 24 mesi + 90 gg. dalla cessazione per gli altri casi.*

L'effettiva liquidazione dell'indennità di buonuscita è effettuata successivamente dall'I.N.P.S. in più rate, come previsto dall'art. 12, comma 7, D.L. n. 78/2010.

Al fine di corroborare quanto si va argomentando, da ultimo, va fatto presente che il Tribunale di Roma – in funzione di Giudice del Lavoro - con ordinanza del 12 aprile 2018 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79⁴, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁵, nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici,

² Principio introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

³ Art. 3 Legge 28 maggio 1997 n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 e successivamente dall'art. 1 comma 484, della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

⁴ Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

⁵ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.



rinviano alla Corte Costituzionale la decisione in merito alla disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato nei trattamenti di fine rapporto, riconoscendo i palesi dubbi di costituzionalità in merito alla dilazione e scaglionamento della liquidazione del cosiddetto trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (T.F.S.), secondo cui *“gli interventi a tutela del contenimento della spesa pubblica, qual è la dilazione del pagamento del TFS, sono legittimi solo a condizione che non trasmodino in “regolamenti irrazionali”, lesivi dell’“l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”⁶, siano correlati ad esigenze di bilancio straordinarie e gravi, ed abbiano carattere temporaneo⁷.*

Invero, la misura della dilazione del pagamento del TFS ha avuto nel tempo carattere strutturale e definitivo, così come stigmatizzato anche nella nota nr. 222038/2020⁸ del 07/09/2020.

Si rileva, inoltre, che i termini suddetti, già ampi in maniera abnorme, non vengono rispettati dall'INPS con la motivazione che mentre l'attuale previsione normativa fissa unicamente il dies a quo (*non prima di 12 mesi + 90 gg.*) non risulta fissato il limite temporale massimo entro cui adempiere (dies ad quem), interpretazione da parte dell'istituto di previdenza che sta provocando non pochi problemi di carattere finanziario a tutti quei colleghi collocati in congedo per limiti di età nell'anno 2020 e che a tutt'oggi non hanno percepito neanche la prima tranche del TFS spettante.

Per quanto sopra, si auspica un intervento da parte della S.V. direttamente con la la Presidenza del citato Istituto di Previdenza, al fine di poter sanare la spiacevole condizione dilatoria nella corresponsione del trattamento di fine servizio ai colleghi posti in congedo.

Nell'auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 16 febbraio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino

⁶ Corte Cost. sentenza 822/1988.

⁷ Da ultimo, Corte Cost., sentenza 178/2015.

⁸ Comando Generale dell Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali.